

CASSAZIONE PENALE SEZ. VII  
5 GIUGNO 2020, N. 21289

## RIFIUTI ABBANDONO IN AREA CHIUSA

di Sarah Porrino, B&P Avvocati

- Nozione di rifiuto
- Abbandono
- Area recintata e chiusa

### La sintesi

L'abbandono di materiali in area recintata e chiusa di cui si ha la disponibilità non esclude la qualifica di rifiuto di quanto depositato.

### Il fatto

All'imputato è stata addebitata la contravvenzione di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, per aver, in più occasioni, trasportato illecitamente rifiuti poi depositati in un'area chiusa, sita nei pressi della propria abitazione, e delimitata da recinzione cui lo stesso avrebbe avuto libero accesso.

Con l'impugnazione proposta il ricorrente ha sostenuto che i materiali depositati non fossero rifiuti in quanto non definitivamente abbandonati ma lì posti solo momentaneamente.

### La legittimità

La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha richiamato in primo luogo la definizione di rifiuti offerta dal D.Lgs. n. 152/2006 ossia «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

La Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato potesse esibire un contratto preliminare di compravendita dell'area presso la quale i materiali erano stati depositati, evidenziando sul punto, peraltro, che il contratto di compravendita non determina alcun trasferimento di diritti reali ma solo fa sorgere obblighi in capo alle parti contrattuali.

Né la delimitazione dell'area mediante recinzione e la chiusura della stessa, incidono sulla qualificazione del materiale lì collocato. Ciò che prevale sull'affermata volontà di conservazione del materiale da parte del ricorrente è la caratteristica dello stesso, risultante dalle prove documentali fotografiche, che depongono per la «destinazione naturale del bene all'abbandono» ricavato dai giudici anche dalla trasformazione del luogo a seguito dell'accumulo dei rifiuti. Aspetto quest'ultimo che, ha osservato la Corte, avrebbe consentito, in teoria, di contestare il reato di discarica abusiva. Contestazione non sollevata considerato che l'estensione dell'area e l'omogeneità dei rifiuti rinvenuti hanno escluso la sussistenza di parte dei requisiti richiesti per la sussistenza di questa diversa fattispecie di reato.

